

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3776 del 07/10/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (61,47 kW) DAL TORRENTE PARA - DITTA AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL IN LOCALITA' CA' DI GINOCCHI, COMUNE DI VERGHERETO (FC) - PRAT. FC08A0005
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3892 del 07/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO:

RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IDROELETTRICO (61,47 kW) DAL TORRENTE PARA – DITTA AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL IN LOCALITA' CA' DI GINOCCHI, COMUNE DI VERGHERETO (FC) – PRAT. FC08A0005

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell' energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell' elettricità" ,
- la Legge 22 dicembre 1980, n.925, "Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d' acqua per produzione di forza motrice",
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U: delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l' economia montana",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la L.R. 18 maggio 1999, n.9 "Disciplina della procedura di valutazione dell' impatto ambientale",
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) e che le funzioni regionali in materia di sicurezza idraulica siano esercitate tramite l' Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito ASTPC),
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2102 del 30 dicembre 2013, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei

Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali,

- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

Premesso che :

- con determinazione regionale n.8880 del 24/07/2008, è stata rilasciata al Comune di Verghereto la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Para ad uso idroelettrico, in località Cà di Ginocchi nel comune di Veghereto (FC) – prat. FC08A0005;
- con determinazione regionale n. 14388 del 10/10/2014, è stato rilasciato il cambio di titolarità a favore della ditta AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL del provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Para ad uso idroelettrico, in località Cà di Ginocchi nel comune di Veghereto (FC) – prat. FC08A0005;
- con nota del 09.11.2015, acquisita al protocollo n. PG.2015.0817490 del 09.11.2015, la medesima società ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata.

Dato atto che:

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell’impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 16 m;
 - portata massima 600 l/s;
 - portata media 329,17 l/s;
 - potenza nominale di concessione 61,47 kW;
 - potenza installata 120 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Verghereto località Ca’ di Ginocchi - Pereto su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 20 mapp. n. 145 le opere di presa e foglio n.20 mappale 141 le opere di restituzione e aventi le seguenti coordinate ED50-UTM32 presa: X= 750.340 Y= 4.858.635 e restituzione: X=750.335 Y=4.858.726;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è fissato nella misura di 0,200 mc/s nel periodo invernale (Ott-Apr), di 0,165 mc/s nel periodo estivo (Mag-Set) e non si potrà prelevare la risorsa dal 1 luglio al 30 settembre;
- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000).

Considerato:

- che la risorsa idrica in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell’art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00 in data 09/11/2015;

- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 01/08/2008 nell'importo di € 783,13 è stato aggiornato, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 83,60;
- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

Attestata la regolarità amministrativa,

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni espresse in premessa:

1. di rinnovare, alla ditta Amga Energia e Servizi Srl P.IVA. 03503260402 il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Para 2 in località Cà di Ginocchi - Pereto del Comune di Verghereto (FC), per uso idroelettrico su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n.20 mappale 145 le opere di presa (coordinate ED50 UTM32: X= 750.340 Y= 4.858.635) e al foglio 20 mappale 141 le opere di restituzione (coordinate ED50 UTM32: X=750.335 Y=4.858.726), già concesse con determinazione n.8880 del 24/07/2008;
2. di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 329,17 l/s per produrre, con un salto di 16 m, una potenza nominale di 61,47 kW;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31 dicembre 2035**;
4. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 783,13 è stato conguagliato col versamento di € 83,60;
 - sono state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
6. di dare atto inoltre che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
8. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Para, ad uso idroelettrico, località Ca' di Ginocchi, del comune di Verghereto richiesta dalla ditta Amga Energia e Servizi srl, P.IVA 03503260402.

ART.1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Le opere di prelievo sono situate in sponda sinistra in loc. Pastorale-Ca' di Ginocchi del Comune di Verghereto, su terreno privato distinto dal NCT di detto Comune al foglio n 20, mapp. 145 avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X= 750.340 Y= 4.858.635.

Il prelievo avviene mediante opere fisse costituite da:

- una bocca di presa laterale in cemento armato, regolata con paratia metallica per l' afflusso dell' acqua alla centralina, comandata dalla base di controllo;
- realizzazione di dissabbiatore;
- sbrigliatore;
- camera di carico;
- condotta forzata lunga circa m. 110 per l' afflusso dell' acqua alla turbina;
- una centralina idroelettrica tipo Francis, da alloggiare in un fabbricato in cemento armato.
- una condotta di restituzione in cemento girocompresso del diametro di mm 800 posta immediatamente a valle della centralina, integrata come da prescrizioni richieste dal Servizio con massi antierosione.

Le opere di restituzione sono situate lungo la sponda sx del Torrente Para in Comune di Verghereto su terreno distinto nel nuovo catasto di detto Comune al foglio n.20 particella 141, terreno privato avente le seguenti coordinate : ED50 UTM32: X=750.335 Y=4.858.726.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica delle medesime o alla destinazione d' uso dell' acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l' hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d' uso dell' acqua senza il preventivo assenso al Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La risorsa derivata è utilizzata per uso idroelettrico.

Il prelievo di risorsa idrica, stabilito nella portata max di 600,00 l/s e media di 329,17 l/s dovrà esser esercitato, con le seguenti modalità:

- in sinistra idrografica del Torrente Para, con paratia metallica manovrabile dalla centralina di controllo con realizzazione di una idonea protezione antierosiva in pietrame;
- il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l' inquinamento delle acque è tale da vietarne l' utilizzo per l' uso cui la risorsa è destinata.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo ogni qualvolta la portata del corso d'acqua scenda al valore minimo del DMV assentito e comunque, qualora vengano resi noti, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, ulteriori divieti di derivare acqua.

ART. 3

INTERFERENZE CON OPERE E/O LAVORI IDRAULICI

Qualora il corso d' acqua fosse oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti l' incompatibilità parziale o totale del manufatto, il Concessionario provvederà a propria cura e spesa all' esecuzione dei

lavori di adeguamento o di demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il servizio prescriverà.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione e della loro sicurezza nei confronti di terzi. Tutte le opere non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario, a mente della DGR n°1793/2008 dovrà garantire, nel tratto fluviale compreso tra la presa ed il rilascio, il mantenimento delle caratteristiche qualitative, in specie biotiche e morfologiche, dell'ecosistema fluviale, mediante gli appositi monitoraggi come prescritti dall'ARPA provinciale, da eseguirsi a cura e spese del concessionario, che provvederà inoltre all'invio dei dati all'ARPA ed al Servizio, con cadenza semestrale, nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 5

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi dell' art.3 del Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n.4 è assentita fino al 31/12/2035, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell' art.32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART.6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

I canoni annuali per l'utilizzo di acqua a uso idroelettrico, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R.. I canoni annuali per l'uso di acqua e per l'occupazione di aree del demanio dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART.7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi **entro il 31/12/2035**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia vigenti che eventualmente emanate successivamente al rilascio della concessione e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo, al suo utilizzo ed alle opere di captazione.

ART. 9 MINIMO DEFLUSSO VITALE

Il concessionario deve garantire costantemente, a valle del prelievo il deflusso minimo vitale (DMV), fissato nella misura di 0,200 mc/s nel periodo invernale (Ott-Apr), di 0,165 mc/s nel periodo estivo (Mag-Set) e non si potrà prelevare la risorsa dal 1 luglio al 30 settembre. Pertanto, nel caso in cui subito a valle dell'opera di presa non transiti il DMV in alveo, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo.

ART. 10 – DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

10.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

10.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente.

10.3 Rispetto DMV - ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art. 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che prevede che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**. È fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul Fiume Montone, le seguenti soglie:

- 0,165 mc/s in estate;
- 0,200 mc/s in inverno.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del DLgs n. 152/2006.

10.4 Dispositivi di misurazione delle portate - Ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione dei prelievi installando, un misuratore volumetrico-idrometro registratore in una sezione tarata da individuarsi presso l'opera di presa. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dello strumento. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica.

Durante l'esercizio dell'utenza dovranno essere realizzate misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE allo scopo di verificare che il deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto.

Il concessionario, è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del Fiume Montone, a valle delle opere di presa e restituzione, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessario per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

10.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

10.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà

essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

10.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

10.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

10.9 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto in rappresentanza della Ditta Amga Energia e Servizi srl, presa visione in data _____
del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.